

ROMANIA

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, Conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972

Ratificata dall'Italia con legge 20 febbraio 1975, n. 127 (in Gazz. Uff., 29 aprile, n. 112)
Entrata in vigore il 4 agosto 1975

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono sul territorio dell'altra Parte contraente dello stesso trattamento dei propri cittadini per quanto riguarda la protezione giuridica dei loro diritti personali e patrimoniali.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza restrizioni alle autorità giudiziarie ed alle istituzioni dell'altra Parte contraente nella cui competenza, in conformità della propria legislazione, rientrano cause civili o penali, possono far valere propri diritti e interessi di fronte a queste, avanzare richieste e introdurre azioni alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

Articolo 2

Le disposizioni della presente convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte contraente si applicano in modo corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la loro sede sul territorio dell'altra Parte contraente e che sono costituite in conformità delle leggi di quest'ultima.

Articolo 3

1. Le richieste per concedere assistenza giudiziaria, come pure gli atti allegati a queste, verranno redatti nella lingua della Parte richiedente e verranno accompagnati da traduzioni nella lingua della Parte richiesta. Le richieste debbono portare il timbro ufficiale.
2. La traduzione viene certificata conforme da parte di un traduttore ufficiale, dell'autorità giudiziaria da cui emana l'atto, delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari di una delle Parti contraenti.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni relative all'extradizione, tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti, previste dalla presente convenzione, si effettueranno per il tramite dei Ministeri della giustizia.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti contraenti di comunicare tra loro per la via diplomatica.

Articolo 5

I Ministeri della giustizia delle Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta, informazioni in merito alle disposizioni di legge che siano o siano state in vigore nel loro Stato in materia civile e penale.

PARTE II

CAPITOLO I

«CAUTIO IUDICATUM SOLVI» E ASSISTENZA GIUDIZIARIA GRATUITA

Articolo 6

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno dell'esenzione della «cautio iudicatum solvi» e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle condizioni previste dalla convenzione concernente la procedura civile, conclusa all'Aja il 1° marzo 1954, di cui ambedue gli Stati sono parti, anche se non hanno domicilio o residenza sul territorio di uno dei detti Stati.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno, di fronte alle autorità giudiziarie dell'altra Parte contraente, anche delle riduzioni di tasse che vengono concesse, alle stesse condizioni, ai cittadini di quest'ultima, in relazione alla loro situazione economica.
3. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ai quali sia stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita, ovvero la riduzione di tasse, beneficeranno delle stesse agevolazioni anche per la notificazione di atti e l'esecuzione di commissioni rogatorie effettuate nello stesso procedimento, sul territorio dell'altra Parte contraente.

CAPITOLO II

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

Articolo 7

1. Le notificazioni di atti giudiziari e stragiudiziali e le commissioni rogatorie saranno eseguite conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, fatte salve le disposizioni del presente capitolo.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti contraenti di notificare direttamente, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari, atti giudiziari o stragiudiziali ai loro cittadini, se questi accettano la notificazione.

Articolo 8

La richiesta per la notificazione di atti o per l'esecuzione di commissioni rogatorie conterrà:

- a) denominazione dell'autorità dalla quale emana l'atto;
- b) oggetto della richiesta;
- c) cognome, nome, qualità, domicilio o residenza delle parti e, per le persone giuridiche, la loro denominazione e sede;
- d) cognome, nome e indirizzo del destinatario dell'atto da notificare e, per le commissioni rogatorie, l'oggetto di queste, cognome, nome, domicilio e residenza delle persone da interrogare ed, eventualmente, le domande che saranno loro poste.

Articolo 9

Se l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale si deve notificare un atto sia indicato in modo insufficiente o inesatto, la Parte richiesta disporrà le opportune ricerche al fine di accertare l'indirizzo esatto.

Articolo 10

La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potranno essere rifiutate per i motivi di cui agli articoli 4 e 11 della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, nonché quando siano contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiasta.

Articolo 11

Le spese causate dall'esecuzione delle richieste non verranno rimborsate tra le Parti contraenti ad eccezione di quelle sostenute per l'esecuzione delle perizie, l'ammontare e la natura delle quali verranno comunicate alla Parte contraente richiedente.

CAPITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE

Articolo 12

1. Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia civile sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte se rispondono alle condizioni seguenti:
 - a) la decisione sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 13 della presente convenzione;
 - b) la parte soccombente sia comparsa in giudizio o sia stata regolarmente citata secondo la legge dello Stato sul cui territorio la decisione è stata pronunciata;
 - c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte contraente in cui è stata pronunciata;
 - d) la decisione non contenga alcuna disposizione che pregiudichi la sovranità, la sicurezza o non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede il riconoscimento;
 - e) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata dall'autorità giudiziaria della Parte contraente richiesta una decisione definitiva;
 - f) nessuna autorità giudiziaria dello Stato richiesto sia stata investita da un'istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente all'introduzione della domanda avanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.
2. Per «decisioni giudiziarie», ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni relative al risarcimento dei danni o alle restituzioni contenute in una sentenza penale.

Articolo 13

L'autorità giudiziaria dello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione è considerata competente, ai sensi dell'art. 12, lettera a), se:

- a) alla data della presentazione della domanda, il convenuto aveva il domicilio o la residenza sul territorio di detto Stato;

- b) il convenuto, avendo uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale, oppure di altra natura, sul territorio di detto Stato è stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attività dello stabilimento o succursale;
- c) per accordo espresso o tacito dell'attore o del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o dovrebbe essere eseguita nel territorio di detto Stato;
- d) in materia di responsabilità extracontrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detto Stato;
- e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di dette autorità giudiziarie, sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo che determina l'autorità competente, sempre che la legge della Parte contraente richiesta non vi si opponga;
- f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
- g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili situati nel territorio della Parte contraente nel quale la decisione è stata pronunciata;
- h) la decisione riguarda lo stato o la capacità di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte contraente sul cui territorio la decisione è stata pronunciata.

Articolo 14

Le disposizioni degli articoli 12, lettera a), e 13 non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali convenzioni internazionali, di cui le due Parti contraenti sono parti, riconoscono come esclusivamente competente la giurisdizione della Parte contraente richiesta o quella di uno Stato terzo.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza delle autorità giudiziarie dell'altra Parte contraente, sono vincolate agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione che deve essere riconosciuta.

Articolo 16

1. Le decisioni delle autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, che sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte in conformità alla presente convenzione, sono esecutive nel territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.
2. La procedura per ottenere l'exequatur è regolata dalla legge dello Stato nel quale l'esecuzione è richiesta.

Articolo 17

1. La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sarà accompagnata da:
 - a) una copia della decisione certificata conforme all'originale;
 - b) un'attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;
 - c) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia, certificata conforme all'originale, della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto.
2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve far risultare che la decisione stessa è munita della formula esecutiva.
3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della Parte richiesta, certificata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della presente convenzione.
4. I documenti di cui al presente articolo non necessitano di legalizzazione.

Articolo 18

1. Le transazioni concluse davanti le autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, competenti ai sensi della presente convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive sul territorio dell'altra Parte contraente se la transazione ha forza esecutiva nello Stato in cui è stata conclusa e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.
2. La domanda per far valere una transazione nell'altro Stato deve essere accompagnata da una copia autentica della transazione e da un'attestazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la transazione è stata conclusa, da cui risulti che la transazione stessa ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'art. 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Articolo 19

Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954. Le disposizioni di cui all'art. 4 della presente convenzione sono altresì applicabili.

Articolo 20

Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte conformemente alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

Articolo 21

1. Gli atti notarili che sono esecutivi sul territorio della Parte contraente, nella quale sono stati stipulati, sono dichiarati esecutivi sul territorio dell'altra Parte contraente secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile, e sempre che l'atto non sia contrario all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

2. La persona che intende far valere un atto notarile sul territorio dell'altra Parte contraente deve produrre una copia autentica dell'atto munita del sigillo ed un'attestazione dalla quale risulti che tale atto ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'art. 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Articolo 22

Le disposizioni del presente capitolo relative all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti notarili non infirmano le disposizioni della legislazione delle Parti contraenti relative al trasferimento all'estero di beni di interesse artistico e culturale.

Articolo 23

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili in materia di fallimento, concordato o procedure analoghe, nonché in materia di successioni.

Articolo 24

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili pronunciate o conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione.

PARTE III

CAPITOLO I ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 25

1. Le notificazioni di atti e le commissioni rogatorie in materia penale saranno eseguite conformemente alle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 11 della presente convenzione.

2. La richiesta per la notificazione degli atti e per l'esecuzione di commissioni rogatorie deve contenere, oltre le indicazioni previste dall'art. 8 della presente convenzione, anche la descrizione del fatto e del titolo del reato.

Articolo 26

L'assistenza giudiziaria in materia penale non sarà accordata se:

- a) il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettera d), della presente convenzione;
- b) ricorre la condizione di cui all'art. 33, paragrafo 3;
- c) la Parte richiesta considera che la prestazione dell'assistenza giudiziaria potrebbe compromettere la propria sovranità e la sicurezza o l'ordine pubblico.

Articolo 27

L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della presente convenzione.

Articolo 28

Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 la Parte contraente richiesta comunicherà alla Parte richiedente le disposizioni della presente convenzione sulle quali il rifiuto di assistenza giudiziaria si fonda.

Articolo 29

Ciascuna Parte contraente comunicherà all'altra Parte dati inerenti alle decisioni definitive pronunciate contro i cittadini di quest'ultima, trasmettendo unitamente le impronte digitali esistenti dei condannati.

Articolo 30

Le Parti contraenti si trasmetteranno, dietro richiesta e gratuitamente, estratti del casellario giudiziale relativi alle persone sottoposte a procedimento penale.

CAPITOLO II ESTRADIZIONE

(Omissis)

**PARTE IV
PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI**

Articolo 52

Il testimone o il perito che, trovandosi sul territorio di una delle Parti contraenti, sia comparso a seguito di una citazione avanti un'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente, non può, qualunque sia la sua cittadinanza, essere perseguito, arrestato o sottoposto all'esecuzione di una pena sul territorio di quest'ultima per il reato che costituisce oggetto del procedimento per il quale è stato citato a comparire, ovvero per un altro reato commesso anteriormente alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

Articolo 53

Il testimone o il perito perde la garanzia prevista dall'art. 52 se non ha lasciato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di quindici giorni dalla data in cui l'autorità giudiziaria che lo ha convocato gli rende noto che la sua presenza non è più necessaria. In questo termine non è incluso il tempo in cui il testimone o il perito non abbia potuto lasciare il territorio di detta Parte per motivi indipendenti dalla propria volontà.

**PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 54

Le eventuali divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 55

Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, la convenzione di estradizione fra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest il 17 agosto 1880, cesserà di essere in vigore.

Articolo 56

1. La presente convenzione sarà ratificata.

Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma al più presto possibile.

2. La presente convenzione entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore fino allo spirare del termine di sei mesi dalla data in cui verrà denunciata da una delle Parti contraenti.

In fede di che i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Bucarest l'11 novembre 1972, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e romena, i due testi facendo ugualmente fede.

[Firme].